

I.R.P.E.T.

ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELLA TOSCANA

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'IRPET
PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2021 - PARTE ECONOMICA**

In data 7/7/2021 presso la sede dell'IRPET, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

IRPET, nella persona del Direttore pro tempore

FIRMATO

Nicola Sciclone

Per la parte sindacale:

la Rappresentanza sindacale unitaria, nelle persone di:

FIRMATO

Maria Luisa Maitino

Leonardo Piccini

le Organizzazioni sindacali territoriali:

Roberto Mazzi

FP CGIL

Nicola Burzio

CISL FP

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo dell'IRPET.

Premessa

Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale delle categorie dell'IRPET ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2021, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, ai sensi dell' art. 7 comma 4 lett. a) del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 e dell'art. 2.2. del Contratto collettivo decentrato integrativo dell'IRPET per il triennio 2020-2022 sottoscritto dalle parti in data 13.07.2020 (d'ora in avanti CCI 2020-2022).

Ai sensi dell'art. 2.2. del citato CCI 2020-2022, infatti, il CCI 2020-2022 *“ha efficacia dal momento della definitiva sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2022, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti. Le parti convengono che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale, sulla base delle risorse di contrattazione disponibili nell'anno”*.

Restano ferme e vigenti, pertanto, per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo, le disposizioni del CCI dell'IRPET per il triennio 2020-2022 sottoscritto dalle parti in data 13.07.2020, cui si fa integrale rinvio.

Articolo 1 Disposizioni generali

1. Le risorse decentrate vengono determinate annualmente secondo la vigente normativa. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto collettivo, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione in conformità e nel rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle vigenti norme contrattuali e legali, nonché nell'osservanza di ulteriori disposizioni sopravvenute nel corso di validità del presente accordo, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo, ovvero di eventuali direttive ed indirizzi adottati, al riguardo, dall'Amministrazione.
2. Le risorse decentrate così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 68 e 69 del CCNL 21/05/2018 e di quanto stabilito nel vigente CCI dell'Irpet 2020-2022 - parte normativa, al Titolo II “Risorse decentrate”.

Articolo 2 Costituzione Risorse Contrattazione

1. Le parti prendono atto della costituzione del fondo 2021 avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali 2016-2018; in particolare, il fondo risorse decentrate del personale non dirigente è costituito dall'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili e storicizzate del 2018, incrementato stabilmente dalle risorse dell'art. 67, comma 2 (lett. da a) a h)) del CCNL 2016-2018 e, nel rispetto dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 67 e dell'art. 68 comma 1, dagli importi variabili di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato, al netto, come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018, delle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004.



2. Il fondo di risorse decentrate disponibile per l'anno 2021, costituito con Determinazione del Direttore dell'IRPET n. 25 del 06.07.2021 nel rispetto dell'art. 67 del vigente CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e delle norme di legge che regolano la materia (art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017), è quantificato come segue:

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021			
parte stabile	art. 67 comma 1	Importo unico consolidato al netto P.O.	80.305,00 €
	art. 67 c. 2 lett.a)	Incremento 83,20 per personale 31.12.2015	3.078,40 €
	art. 67 c. 2 lett. b)	Differenziali progressioni economiche orizzontali	1.256,32 €
	art. 67 c.2. lett. c)	Ria personale cessato	2.590,38 €
	Art. 67 c. 2 lett. h)	Incremento stabilizzazioni	1.690,20 €
	art. 67 c. 2 lett. g)	Riduzioni stabili compensi lavoro straordinario	437,67 €
	Totale parte stabile		89.357,97
parte variabile	Art. 67, comma 3, lett. a)	Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione-risorse conto terzi (art. 43 l.449/97)	107.000,00 €
	Art. 67 comma 3, lett. b)	Economie buoni pasto ex art. 1 comma 670 della L. 178/2020	11.535,85 €
	Art. 67 comma 3, lett. c)	Ratei Ria (personale cessato anno 2020)	2.050,72 €
	Art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4	Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, ccnl 98-01)	3.828,00 €
	Art. 68, comma 1	Somme non utilizzate fondo anno precedente	11.102,97 €
	Totale parte variabile		135.517,54 €
Decurtazione per applicazione del limite ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017			-2.271,77 €
TOTALE RISORSE ANNO 2021			222.603,74 €

Articolo 3 Destinazione delle risorse decentrate

- Le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo che vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle risorse decentrate stabili, pari a € 89.357,97.
- Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016-2018, con le risorse stabili sono in primo luogo finanziati i seguenti istituti consolidati:
 - le quote incrementalì di retribuzione delle progressioni economiche orizzontali, ivi compreso le quote non corrisposte per effetto della sussistenza di rapporti di lavoro a tempo parziale e gli incrementi dei livelli retributivi delle posizioni correlati all'applicazione integrale degli effetti economici del CCNL 2016-2018, pari a € **45.074,66**
 - le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004, pari a € **16.731**.

L'ammontare delle risorse necessarie a finanziare per l'anno 2021 tali istituti sono pertanto pari a € **61.805,66**.

Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ex art. 33 CCNL 2002 - 2005	16.731
Fondo per il finanziamento della progressioni economiche orizzontale effettuate negli anni precedenti	45074,66
<i>totale RISORSE</i>	61.805,66

3. Le parti, nell'ambito del percorso di sviluppo e crescita del personale, avviato con il CCI 2020-2022, convengono di destinare quota parte delle risorse decentrate per accrescere le progressioni economiche del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del CCI 2020-2022- parte normativa e dall'apposito "Disciplinare per la definizione delle procedure e dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali" (d'ora in avanti Disciplinare PEO) allegato al medesimo Contratto, da riconoscere in modo selettivo ad una quota limitata degli aventi diritto secondo i criteri stabiliti nel medesimo articolo e nel correlato disciplinare, nel rispetto di quanto disposto dall'art.16 del CCNL 2016-2018.
3. Per l'anno 2021 l'ammontare delle risorse di parte stabile destinate al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. j) del CCNL 2016-2018, è pari a € **10.250**. Si richiama nello specifico quanto previsto all'art. 1.4 (per la quota limitata di dipendenti) e all'art. 5 (Conferimento) del Disciplinare PEO allegato al CCI 2020-2022.
4. Le risorse stabili destinate per l'anno 2021 al finanziamento degli impieghi di cui all'art. 68 comma 1 e comma 2 lett.j) ammontano pertanto a complessivi € **69.553,00**.

Art. 68 comma 1	<i>RISORSE NECESSARIE per Impieghi stabili già effettuati</i>	61.805,66
art. 68 comma 2 lett. j	<i>NUOVE Progressione economiche orizzontali 2020</i>	10.250
	<i>totale risorse</i>	72.055,66

Art. 4 Ulteriori destinazioni

Le parti concordano, quindi, le seguenti destinazioni per l'anno 2021 delle risorse decentrate integrative che residuano:

- a. corrispondere, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. e) CCNL 2016-2018, i compensi per l'esercizio di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2016-2018, secondo i criteri fissati nel all'art.11 del CCI 2020-2022- parte normativa nell'importo complessivo di € **33.075,00**.

a.1. Le parti danno atto che quota parte dell'importo di cui alla lett. a) è stata già destinata ed impegnata in ottemperanza all'intesa sottoscritta in data 20.01.2021 con cui veniva concordato di destinare una quota specifica di risorse del fondo di contrattazione decentrata al fine di garantire l'attribuzione e la conseguente erogazione delle indennità di responsabilità per il primo semestre dell'anno 2021. In forza di tale intesa, sono quindi state attribuite le indennità di responsabilità per il primo semestre dell'anno con determinazione del Direttore n. 4 del 22.01.2021, per un importo complessivo di € **7.538**.

a.2. Per l'anno 2021 è prevista, per un importo complessivo massimo di **€18.000** l'attribuzione di indennità per specifiche responsabilità, di carattere speciale, determinate dall'avvio in corso d'anno di analisi specifiche relative al posizionamento, ai punti di forza e debolezza della Toscana nei vari campi e settori indicati come missioni strategiche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, correlato alla ripresa economica post emergenza sanitaria da Covid-19. Per tale fase di ricerca, limitata all'annualità 2021, si prevede l'attribuzione a favore del personale coinvolto nelle attività di una specifica indennità speciale correlata alle responsabilità direttamente assunte dal dipendente, ulteriori rispetto a quelle ordinarie.


b. erogare, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. a) e b) secondo i criteri fissati all'art. 7 del CCI 2020-2022, i compensi diretti ad incentivare la produttività il miglioramento dei servizi con riferimento all'anno 2021 per un ammontare complessivo di **€ 117.473**, comprensivo delle risorse previste ai sensi dell'art. 1, comma 870, della L. 178/2020 ovvero dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 in considerazione dell'emergenza da covid-19 che, per l'area del personale del comparto, escluse Posizioni Organizzative, ammontano a **€11.535,85**.

L'importo inoltre comprende le risorse, pari a **€5.500** che le parti concordano di destinare alla maggiorazione del premio individuale, ai sensi dell'art. 69 del CCNL, secondo i criteri fissati nel CCI 2020-2022 all'art. 8.

art. 68 comma 2 lett. a e b e art. 69	Performance organizzativa ed individuale	117.473
	Di cui per Maggiorazione del premio	5.500

Art. 5 Disposizioni finali

1. Il presente contratto integrativo decentrato, sulla base di quanto espresso in premessa e dell'art. 2 del CCI 2020-2022, ha durata annuale e si applica con riferimento alla parte economica per l'esercizio finanziario 2021.

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized 'M' or 'B'. The middle signature is a stylized 'N' or 'J'. The bottom signature is a more complex, cursive signature.

